

Allegato A18

## Concessione per Derivazione Acqua

## NOTA

Si allegano:

- Licenza d'attingimento d'acqua pubblica n.6095/7260 (n. 3 pozzi), rilasciata dalla *Regione Autonoma della Sardegna* in data 22/10/92;
- Domanda di concessione di derivazione di acqua ad usi industriale da n.6 pozzi, effettuata da *Syndial* (ora *Polimeri Europa*) alla *Regione Autonoma della Sardegna* in data 01/08/06;
- Contratto per la somministrazione di acqua industriale, rilasciato dal *Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Sassari- Porto Torres- Alghero* in data 14/12/05;
- Concessione di gestione dell'opera di presa d'acqua mare, rilasciata dalla *Capitaneria di Porto di Porto Torres* in data 20/04/06.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEI LL PP

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI SASSARI

LICENZA D'ATINGIMENTO D'ACQUA PUBBLICA

(Art. 56 R.D. 11-12-1933, n. 1775)

N. 6093

Sassari, li 22 OTT. 1992

L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI

Vista la domanda in data 11/9/92 con la quale la Ditta Enichem

residente a Parte Torres

Via Stabilimento industriale N. chiede di attingere acqua

dal N° 6 pozzi per uso

settore di terreno: industriale

Visto l'art. 56 del T.U. 11-12-1933, N. 1775

CONCEDE

alla Ditta ENICHEM la licenza di attingimento

di acqua dal N° 6 pozzi alle seguenti condizioni:

1) Il quantitativo di acqua da attingere resta fissato nella misura non superiore a 236 litri al secondo e deve essere impiegato esclusivamente per uso industriale con sostituzione delle colature in condizioni ottimali per l'abbeveraggio del bestiame e per gli usi agricoli mediante l'impiego di almeno tre vasche di decantazione prima della immisione nel corso d'acqua

2) L'attingimento potrà essere effettuato N. 7 volte la settimana nei giorni di dal Lunedì alla Domenica Foglio N° 34/33 dalle ore 8 alle ore 20 fino al 31-12-1992 Map. 3/4/6 C. Sassari

3) La presente licenza è concessa in via del tutto precaria e l'utenza di cui trattasi dovrà pertanto cessare immediatamente o venire limitata come fosse indicato, dietro semplice avviso dell'Ufficio del Genio Civile di Sassari appena questo, a suo insindacabile giudizio, ne ravvisi l'opportunità;

4) L'attingimento di acqua che è oggetto della presente licenza dovrà effettuarsi per gravità o a mezzo manuale o a mezzo di pompe mobili o semifisse o di altri congegni elevatori o di sifoni posti sulle sponde ed a cavaliere degli argini purchè a norma delle vigenti disposizioni non siano intaccati gli argini, nè pregiudicate le difese del corso d'acqua, nè siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti;

5) Indipendentemente da quanto disposto al numero precedente, la Ditta concessionaria si impegna di tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi danno o molestia possa derivare a terzi in conseguenza della presente licenza;

- 6) Tutte le spese inerenti e conseguenti della presente licenza sono a totale carico della Ditta concessionaria;
- 7) La DITTA concessionaria non avrà diritto alla restituzione totale o parziale delle somme pagate per la concessione della presente licenza, anche se non abbia potuto o voluto attingere il quantitativo di acqua concesso;
- 8) Oltre a quanto indicato nella presente concessione, la Ditta concessionaria è tenuta alla piena ed assoluto osservanza di tutte le disposizioni di Legge e Regolamenti in vigore per le utilizzazioni di acque pubbliche;
- 9) La presente licenza deve essere esibita ad ogni richiesta dei Funzionari del Genio Civile e degli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria e della Forza Pubblica, ed ha valore solo se accompagnata dalla quietanza comprovante il versamento del canone.

Il Sorvegliante Idraulico, il Comando Stazione Carabinieri, il Comando Guardie Forestali, cui la presente è inviata per conoscenza, sono pregati di assicurarsi che l'attingimento di cui sopra venga effettuato nei punti in cui l'attingimento stesso non possa essere causa di danni alle opere esistenti e di turbamento al regime del corso d'acqua, e che inoltre la Ditta concessionaria ottempererà a tutte le condizioni imposte dalla presente licenza.

L'INGEGNERE CAPO

L'ASSESSORE

L'ASSESSORE

Dott. Laura Baghina



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEI LL PP

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI SASSARI

LICENZA D'ATINGIMENTO D'ACQUA PUBBLICA

(Art. 56 R.D. 11-12-1933, n. 1775)

N. 6094

Sassari, li 22 OTT. 1992

L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI

Vista la domanda in data 11/9/92 con la quale la Ditta Enichem residente a Porto Torres

Via Stabilimento Industriale N. chiede di attingere acqua dal N° 1 pozzo per uso industriale

Visto l'art. 56 del T.U. 11-12-1933, N. 1775

CONCEDE

alla Ditta Enichem la licenza di attingimento di acqua dal N° 1 pozzo alle seguenti condizioni:

1) Il quantitativo di acqua da attingere resta fissato nella misura non superiore a 70 litri al secondo e deve essere impiegato esclusivamente per l'abbigliamento del bestiame e per gli usi agricoli mediante l'impiego di almeno tre vasche di decantazione prima della immissione nel corso d'acqua

2) L'attingimento potrà essere effettuato N. 7 volte la settimana nei giorni di dal Lunedì alla Domenica dalle ore 8 alle ore 20 fino al 31-12-1992

3) La presente licenza è concessa in via del tutto precaria e l'utenza di cui trattasi dovrà pertanto cessare immediatamente o venire limitata come fosse indicato, dietro semplice avviso dell'Ufficio del Genio Civile di Sassari appena questo, a suo insindacabile giudizio, ne ravvisi l'opportunità;

4) L'attingimento di acqua che è oggetto della presente licenza dovrà effettuarsi per gravità o a mezzo manuale o a mezzo di pompe mobili o semifisse o di altri congegni elevatori o di sifoni posti sulle sponde ed a cavaliere degli argini purchè a norma delle vigenti disposizioni non siano intaccati gli argini, nè pregiudicate le difese del corso d'acqua, nè siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti;

5) Indipendentemente da quanto disposto al numero precedente, la Ditta concessionaria si impegna di

- 6) Tutte le spese inerenti e conseguenti della presente licenza sono a totale carico della Ditta concessionaria;
- 7) La DITTA concessionaria non avrà diritto alla restituzione totale o parziale delle somme pagate per la concessione della presente licenza, anche se non abbia potuto o voluto attingere il quantitativo di acqua concesso;
- 8) Oltre a quanto indicato nella presente concessione, la Ditta concessionaria è tenuta alla piena ed assoluto osservanza di tutte le disposizioni di Legge e Regolamenti in vigore per le utilizzazioni di acque pubbliche;
- 9) La presente licenza deve essere esibita ad ogni richiesta dei Funzionari del Genio Civile e degli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria e della Forza Pubblica, ed ha valore solo se accompagnata dalla quietanza comprovante il versamento del canone.

Il Sorvegliante Idraulico, il Comando Stazione Carabinieri, il Comando Guardie Forestali, cui la presente è inviata per conoscenza, sono pregati di assicurarsi che l'attingimento di cui sopra venga effettuato nei punti in cui l'attingimento stesso non possa essere causa di danni alle opere esistenti e di turbamento al regime del corso d'acqua, e che inoltre la Ditta concessionaria ottempererà a tutte le condizioni imposte dalla presente licenza.

L'INGEGNERE CAPO

L'ASSESSORE

L'ASSESSORE

Dott. Isauro Baghino

21.08.06

in Comune  
di Sassari  
7/8/06  
Mh



**ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Assessorato dei Lavori Pubblici**

**Servizio del Genio Civile**

**Via A. Diaz, 23**

**SASSARI**

La sottoscritta Syndial S.p.A., già EniChem come da atto notorio allegato, esercente attività industriale presso il proprio Stabilimento di Porto Torres sito in Z.I. "La Marinella", Codice Fiscale, partita IVA e Registro delle Imprese di Milano n.09702540155

**CHIEDE**

che gli venga rilasciata una concessione pluriennale della durata di anni 30 (trenta) per derivare una quantità di acqua pari a litri al secondo 30 (trenta), per un consumo medio mensile di mc. 78.000 (settantottomila), per un totale annuo di mc. 933.000 (novecentotrentatremila), corrispondente a moduli 0.3, per uso industriale da n. 6 pozzi (MS1 - MS3 - MS5 - MS7 - MS8 - MS9).

I punti interessati dalla derivazione sono ubicati in Comune di Sassari, località "BUSINCO BAIONE", sono contraddistinti al catasto terreni dai fogli 33/34 e Mappali 3/4/6, coordinate Gauss-Boaga rispettivamente:

	NORD	EST
POZZO MS1	4517038.4744	1445447.7976
POZZO MS3	4516486.4829	1445448.8341
POZZO MS5	4517603.8517	1445308.0763
POZZO MS7	4516297.2990	1445995.7562
POZZO MS8	4516564.2634	1445291.7361

08 AGO. 2006



POZZO MS9

4516678.5391

1445838.5100

Si allega :

- N.3 copie Relazione tecnica comprendente descrizione dei dispositivi da installare per il controllo delle portate e la misurazione dei volumi di acqua derivata
- Corografia in scala 1:25000 (già in Vs possesso a nome EniChem)
- Planimetria catastale (già in Vs possesso a nome EniChem)
- N.3 copie di disegni, completi di piante e sezioni quotate delle principali opere d'arte, di presa, raccolta e distribuzione, con indicazione del punto in cui saranno posizionati i dispositivi di controllo e misurazione delle portate e dei volumi che si prevede di installare.
- Relazione idrogeologica, schemi di allestimento e stratigrafia dei pozzi già in VS possesso a nome EniChem).
- Copia del certificato notorio attestante la modifica della denominazione sociale.
- Attestazione dei versamenti su c/c postale 4093 intestato a BNL Cagliari Tesoreria Regionale, recanti causale: versamento sul cap.37201/04 UPB E.08.119 per diritti di istruttoria.
- Copia analisi chimiche delle acque.

Porto Torres, 01 Agosto 2006

VDS/65

**Syndial s.p.a.**  
STABILIMENTO DI PORTO TORRES  
Vice Direttore Servizi  
Giorgio Miotti





Arch. CONS. INDUSTRIALE  
ing. PISTRI  
reg. NAZIONALE  
---

**CONTRATTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA INDUSTRIALE  
NELLO STABILIMENTO DI PORTO TORRES**

tra

**Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Sassari, Porto Torres e Alghero, Ente di diritto pubblico economico** con sede in Sassari, viale Italia 53/b, Partita IVA n. 00124720905 (di seguito denominato "CASIS") in persona del suo Presidente Dott. Lai autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8282 dell' 8 novembre 2005,

e

**Syndial S.p.A. - Attività Diversificate**, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'ENI S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese, Piazza Boldrini 1, capitale sociale di Euro 397.798.804 interamente versato, iscritta al R.E.A. di Milano n.1309478, Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA n.09702540155 (di seguito denominata "SYNDIAL") in persona del Presidente Dott. Carmine Cuomo,

*(CASIS e SYNDIAL vengono di seguito anche denominate collettivamente "Parti" o singolarmente "Parte")*

**ART. 1 - OGGETTO**

Con il presente contratto il CASIS si impegna a somministrare alla SYNDIAL l'acqua proveniente dall'Acquedotto Coghinias (gestito attualmente dall'ESAF Ente Sardo Acquedotti e Fognature), per gli usi industriali della SYNDIAL e delle utenze interne allo Stabilimento di Porto Torres.

---

---

## **ART. 2 – QUANTITA' E MISURAZIONI**

- 2.1 Compatibilmente con le erogazioni effettuate dall'ente gestore ESAF, il CASIS si impegna alla fornitura di acqua industriale per un consumo annuo indicativamente previsto in mc 9.500.000.
- 2.2 La SYNDIAL si impegna a comunicare al CASIS entro il 20 del mese precedente i quantitativi d'acqua che intende ritirare nel mese successivo. La SYNDIAL si impegna a ritirare i quantitativi sopra detti in maniera il più possibile costante nel corso del mese di riferimento. Eventuali punte di fabbisogno di acqua superiori alla portata massima stabilita in 400 litri/sec dovranno essere comunicate tempestivamente al CASIS, che provvederà a soddisfarle nei limiti delle possibilità dell'ente gestore di cui al punto 2.1.
- 2.3 I volumi di acqua saranno mensilmente quantificati tra le Parti mediante lettura in contraddittorio sulla base degli attuali apparecchi di misura di ESAF ubicati nell'area di quest'ultimo.

## **ART. 3 – COMPENSI**

- 3.1 La SYNDIAL a fronte della somministrazione corrisponderà al CASIS i seguenti compensi fissi e variabili.
- 3.2 **Compensi fissi:**
- 3.2.1 Euro/anno 240.000,00 (duecentoquarantamila/00), frazionabili pro quota mensilmente, per le attività di gestione e controllo delle infrastrutture e delle tubazioni di pertinenza del CASIS.
- 3.2.2 Euro/anno 180.000,00 (cento-80-mila/00), frazionabili pro quota

*Mani*

*Roberto*

mensilmente, per la manutenzione straordinaria delle infrastrutture e dei tratti di tubazione di pertinenza del CASIS.

**3.3 Compenso variabile:**

SYNDIAL corrisponderà al CASIS per l'acqua somministrata un compenso variabile pari a quello che l'ESAF addebiterà al CASIS.

Attualmente detto compenso è di Euro/1000mc 133,84 (centotrentatre/84).

Qualora l'ESAF variasse il compenso, il CASIS si impegna a darne tempestiva comunicazione scritta alla SYNDIAL.

3.4 I compensi sono quotati al netto di IVA e di ogni altra imposta applicabile che verranno computate ed addebitate alla SYNDIAL secondo le modalità e le aliquote di tempo in tempo in vigore.

**ART. 4 – FATTURAZIONI E PAGAMENTI**

4.1 Il CASIS fatturerà i compensi a cadenza mensile.

4.2 La SYNDIAL effettuerà i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture con bonifico bancario presso la banca che indicherà il CASIS. Ogni ulteriore ritardo nei pagamenti autorizzerà il CASIS alla emissione di fatture di addebito degli interessi legali.

**ART. 5 – DURATA**

Il presente contratto avrà efficacia a partire dal 1° luglio 2005 e terminerà il 31 dicembre 2010.

**ART. 6 - OSSERVANZA DI DISPOSIZIONI E REGOLAMENTI INTERNI**

La SYNDIAL s'impegna a rispettare e a far rispettare dai suoi dipendenti

Yves

Blon

e incaricati, che operino entro le aree o gli ambiti di competenza del CASIS, i regolamenti e le disposizioni di carattere interno in vigore presso il CASIS.

Il medesimo impegno viene assunto dal CASIS anche per i suoi dipendenti e incaricati, che si trovino nelle aree o negli ambiti di competenza della SYNDIAL.

Danni a persone o cose derivanti dalla mancata osservanza di tali regolamenti e disposizioni di carattere interno saranno a carico della Parte inadempiente.

#### **ART. 7 - ASSICURAZIONI**

Fermo restando le rispettive e reciproche responsabilità extracontrattuali, le Parti si impegnano a stipulare ed a mantenere in vigore con primaria compagnia di assicurazioni una polizza di responsabilità civile terzi, inquinamento incluso, con clausola che preveda le Parti stesse terze fra loro e con un massimale unico di almeno 8 milioni di euro.

#### **ART. 8 - FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, non risolte in via amichevole dalle Parti, saranno di esclusiva competenza del Foro di Sassari.

#### **ART. 9 - REGISTRAZIONE**

Alla registrazione del presente contratto provvederà il CASIS che dichiara di avvalersi, allo scopo, del particolare trattamento tributario previsto dagli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

Ulen

Bled

**ART. 10 - VARIE**

Il presente contratto è firmato in tre esemplari, ognuno dei quali da considerarsi un originale, uno per la SYNDIAL, uno per il CASIS, e uno per la registrazione. Dalla data della sua sottoscrizione, il presente contratto sostituisce ogni altra intesa o accordo intercorso tra le Parti sulla materia qui regolata.

Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le norme di legge.

**ART. 11 - RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA**

**DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231**

L'accertamento, con sentenza definitiva, dell'inosservanza da parte di uno dei contraenti della normativa di cui al DLgs 231/2001, legittima l'altro contraente a richiedere, mediante lettera raccomandata, la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sassari, il 14/12/2005

**C.A.S.I.S.**

(Sassari-PortoTorres-Aighero)

*Bruno Savino f. 125*

**SYNDIAL S.p.A.**

Il Presidente

Dr. Carmine Cuomo

*[Signature]*

*U...*

MODULARIO  
ex Mar.Merc. - 267  
6 del registro  
cessioni - Anno 2006

N° 79 del repertorio



**Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti**

**CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO TORRES**

IL COMANDANTE DEL PORTO CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

Vista l'istanza presentata dalla Società SYNDIAL S.p.A.

in data 22 novembre 2004;

Visti i pareri espressi dall'Agenzia del Demanio - Filiale di Sardegna di \_\_\_\_\_  
con lettera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e della Dogana  
di \_\_\_\_\_ con lettera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Visto il parere dell'S.I.I.T. Settore Infrastrutture di \_\_\_\_\_  
espresso con lettera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Visto la precedente licenza n° 39/01;

Visto la licenza di Subingresso rilasciata in data 14 ottobre 2003, repertorio 198  
registrata a Sassari al n° 5731 in data 22 ottobre 2003;

Visto il modello D 1 presentato in data 17 febbraio 2006;

Visto l'art. 36 del Codice della Navigazione;

**CONCEDE**

alla Società SYNDIAL S.p.A. \_\_\_\_\_ codice fiscale 09702540155  
di occupare delle pertinenze e delle aree demaniali marittime  
della superficie di metri quadrati 16.882,84  
situata nel comune \_\_\_\_\_ di Porto Torres  
e precisamente all'interno del porto industriale  
allo scopo di mantenere e gestire una presa acqua di mare di proprietà dello Stato

e con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed  
in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di Euro 153.872,05  
(CentoCinquantaTremilaOttocentoSettantaDue/05) pari ad una canone annuo di Euro  
38.468,01 (TrentaOttomilaQuattrocentoSessantaOtto/01) soggetto ad aggiornamento annuale  
secondo indice ISTAT

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al  
demanio, avrà la durata di mesi 48 (quarantotto)  
dal 1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2008

Avendo il concessionario già pagato il canone impostogli, come da ricevuta rilasciata da  
UNICREDIT sli Porto Torres (2 ricevute)  
n° \_\_\_\_\_ in data 29.03.2006

5. Durante l'esercizio il concessionario deve essere sempre in possesso della licenza di concessione che dovrà esibire dietro semplice richiesta di militari e funzionari della Capitaneria di Porto e dell'Amministrazione dello Stato. La mancata esibizione costituisce contravvenzione ai sensi dell'art.1164 del Codice della Navigazione;
6. Durante tutto il periodo della concessione il concessionario dovrà essere munito di tutti permessi e/o autorizzazioni previsti da Leggi e Regolamenti vigenti, relativi all'attività svolta nell'ambito della concessione in corso di validità;
7. Il concessionario dichiara di manlevare in maniera assoluta lo Stato da qualsiasi molestia, azione, danno o condanna che ad esso potesse derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione;
8. Il concessionario oltre che provvedere ad adeguare le opere e tutti gli impianti esistenti alla normativa vigente ed in particolare in materia di igiene, sicurezza del lavoro ed antincendio ha l'obbligo di provvedere a propria cura e spese ad effettuare periodicamente i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione che si dovessero rendere necessari;
9. Il concessionario è obbligato a costituire nelle forme previste a favore della Capitaneria di Porto di Porto Torres, entro i termini e con le modalità che saranno indicate con apposita richiesta, deposito cauzionale non inferiore al doppio di una annuità del canone, a garanzia degli obblighi assunti con la presente licenza di concessione. L'Amministrazione dello Stato si riserva la facoltà di incamerare a suo giudizio discrezionale ed ai sensi del 3 comma dell'art.17 del Regolamento Marittimo, tutto il deposito cauzionale o parte di esso effettuato dal concessionario per il pagamento degli eventuali conguagli del canone demaniale previsti dalle summenzionate leggi 21.12.1961, n. 1501, 646/81 e 692/81 e successive modifiche ed integrazioni;
10. Nell'ipotesi in cui il deposito cauzionale venga effettuato con fidejussione bancaria o polizza assicurativa il concessionario si impegna, fin dalla data di rilascio del presente titolo, a provvedere in caso di revoca della fidejussione (ovvero della polizza assicurativa) o qualora essa non venga rinnovata alla scadenza, alla contestuale costituzione, pena la decadenza della concessione, della cauzione in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato per l'ammontare stabilito, per essere vincolato presso la Cassa Depositi e Prestiti fino al termine della concessione;
11. Il concessionario si impegna, a pena di decadenza ex art.47 lettera f del Codice della Navigazione, a produrre, entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi e la documentazione tecnica necessaria per l'esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. - sistema informativo demanio, ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti realizzati o in corso di realizzazione, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da +/- 2,70 metri dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna, è rappresentato dal livello del mare stesso.
12. Il concessionario deve apporre nell'ambito della concessione un cartello recante gli estremi di identificazione della presente concessione (numero del registro delle concessioni e data del rilascio);

**SUPERFICIE TOTALE IN CONCESSIONE mq. 16.882,84 così suddivisa:**

- mq. 14.756,68 (area scoperta) area asservita;
- mq. 365,00 (area scoperta) specchio acqueo;
- mq. 888,65 (Opere di facile rimozione) pozzetti vari
- mq. 872,51 (pertinenze demaniali) Cabina elettrica, ed impianto tecnologici vari;

#### **VOLUMETRIA**

- Volumetria delle opere comprese OLTRE quota +/- 2,70 dal piano di campagna mc. 2.469,33;

**CANONE ANNO 2005** ..... € 38.468,01

**CANONE ANNO 2006** ..... € 38.468,01

**TOTALE DA VERSARE::**..... € 76.936,02

Qualora interessato al rinnovo della concessione, il concessionario dovrà avanzare regolare istanza di rinnovo in carta legale due mesi prima della scadenza del presente atto.

si rilascia la presente licenza subordinata alle condizioni che seguono:

Nel giorno di scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Marittima, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Capo del Compartimento Marittimo avrà per sempre facoltà di revocare in tutto od in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla Legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.

Parimenti il Capo del Compartimento avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità Marittima, sulla semplice intimazione scritta dal Capo del Compartimento, che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di Agente dipendente dalla locale Autorità Marittima.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'ufficio di porto e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità Marittima avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Marittima dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né cercare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale della Capitaneria di Porto, dell'Ufficio del Genio Civile - OO.MM., dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.


La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

1. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive e di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
2. Il concessionario dovrà essere in possesso di concessione o autorizzazione edilizia qualora previsto dalla normativa vigente;
3. Fermo restando il disposto degli artt. 49 del Codice della Navigazione e 31 del Regolamento Marittimo, tutte le opere costruite dal concessionario senza espressa autorizzazione dell'Autorità Marittima e non facilmente asportabili, restano acquisite allo Stato nei casi di revoca, decadenza e scadenza della concessione senza alcun compenso o rimborso salva la facoltà dell'Autorità concedente di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato. In ogni caso il concessionario verrà denunciato all'Autorità Giudiziaria a norma degli artt. 54, 1161 del Codice della Navigazione con l'obbligo di corrispondere i maggiori pagamenti dovuti per tale maggiore occupazione, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di dichiarare la decadenza della concessione;
4. Le opere ritenute amovibili, qualora successivamente venissero riconosciute inamovibili devono essere rimosse o, previa sanatoria, regolarizzate con atto concessionario;



La presente licenza viene firmata in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in 20097 S.DONATO MILANESE (MI) Piazza Boldrini u° 1

Porto Torres, addì 20 APR 2006




**IL CONCESSIONARIO**  
STABILIMENTO DI PORTO TORRES  
Il Direttore  
*Ing. Gianfranco Bitti*

**TESTIMONI**

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

**IL CAPO DEL COMPARTIMENTO**

**IL COMANDANTE**  
C.P. CP *[Handwritten signature]*



REGISTRATO A SASSARI  
IL 27.04.2006  
AL N° 2413  
MOD. 3 VOL.  
ESATTE € 307,00